



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ambito Territoriale di Vibo Valentia N. 2 Rete di Ambito VV 013
Istituto Comprensivo Statale "A. Vespucci"
Via Stazione snc, 89900 Vibo Valentia Marina Tel. 0963/572073
Cod.mecc.VVIC82600R – C.F. 96013890791
Codice univoco UFE: UFBK1N - Codice IPA: istsc_vvic82600R
E-mail: vvic82600r@istruzione.it - Pec: vvic82600r@pec.istruzione.it
Sito Web: <http://www.icsamerigovespuccivibo.edu.it>



CIRCOLARE N. 174

Al personale
Alla DSGA
Ai responsabili di plesso
All'Albo-sitoweb
Atti

Oggetto: Istituto contrattuale della visita specialistica - APPROFONDIMENTI

Si ricorda che per il personale ATA, il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all'art. 33 prevede il riconoscimento di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base

giornaliera o oraria. Si tratta di un istituto contrattuale introdotto appositamente dall'articolo citato, non previsto dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato richieste di chiarimenti circa la modalità di fruizione e il monte orario massimale.

Tali permessi, per il personale ATA, sono fruibili su base oraria e in tal caso non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. Tuttavia, sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa (es. permessi brevi).

Se sono fruiti su base giornaliera, l'intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio. Sul punto, l'ARAN precisa che se il permesso incide su una giornata pari a 9 ore (a causa ad esempio del rientro pomeridiano previsto nel caso di orario di servizio basato su 5 giorni lavorativi), la giornata va considerata pari a 6 ore di permesso, stante il vincolo che le ulteriori ore di servizio (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno comunque considerate ed escluse dal monte orario.

A mo' di esempio, se il dipendente si assenta il giorno X dalla 9 alle 11 l'Ufficio personale NON opera la trattenuta dell'accessorio. Se il giorno Y si assente dalle 10 alle 14 in detta giornata la scuola dovrà considerare l'integrazione di un giorno di comporta (in quanto sono raggiunte le 6 ore di cui all'art. 33 comma 4) ma NON opera la trattenuta dell'accessorio che, come più volte detto, si applica solo in caso di assenza per l'INTERA giornata.

Riguardo alle modalità di giustificazione dell'assenza, il contratto prevede un'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico.

Nel caso in cui si raggiunga il tetto orario delle 18 ore previsto dall'art. 33, l'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, ha fornito chiarimenti, interpretando che eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti un stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia. In tal caso l'attestazione giustificativa telematica redatta dal medico dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. Pertanto, nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche e la situazione di incapacità lavorativa già certificata dal medico curante mediante idonea attestazione il CCNL (Cfr. art. 33, comma 11) ha richiesto, in aggiunta all'attestazione di malattia del medico curante, anche l'ulteriore attestazione della struttura presso la quale il dipendente si è sottoposto alla visita o alla prestazione medica, in quanto la prestazione viene effettuata al di fuori del proprio domicilio con conseguente necessità di giustificare la mancata presenza presso lo stesso (Cfr. ARANO .A.30 settembre 2020 CIR U21).

Ne consegue che il tipico caso di permesso per visita specialistica fruito per l'effettuazione delle analisi del sangue, ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà di norma annoverato a malattia, ameno che si configuri come "incapacità lavorativa", quale elemento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti dal contratto per giustificare l'assenza (permesso ob re, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie...).

A differenza dei permessi specificamente previsti per il personale A.T.A., per i docenti si è in attesa di appositi disciplinari contrattuali nel prossimo CCNL Comparto Istruzione.

Al momento dunque, si applica la disciplina generale prevista dall'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche e esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Per i docenti quindi l'assenza dal servizio giornaliera (e non a ore) finalizzata all'effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all'istituto della malattia, rientrando nel periodo di compenso, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo. La differenza con l'istituto della malattia sarà l'assenza dell'obbligo di reperibilità per la visita fiscale.

Il responsabile dell'istruttoria
AA Giuseppina Colloca

Il responsabile del procedimento DSGA
Maria Carmela Giuseppina Galeano

Il Dirigente Scolastico
prof. Giuseppe Sangeniti
(firmato digitalmente)

